

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI LADISPOLI

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LADISPOLI ED IL CONSORZIO DI MARINA DI SAN NICOLA

REP. N° 4667/2019


L'anno 2019 il giorno diciotto del mese di gennaio presso la sede del Comune di Ladispoli, sita in Piazza Giovanni Falcone n. 1, innanzi a me dr.ssa Susanna Calandra, Segretario Generale del Comune di Ladispoli, sono personalmente presenti:

A) Il Sig. Alessandro Grando, nato a Bracciano il 12/11/1983, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ladispoli - C.F. 02641830589 - Partita IVA 01093441002 - nel prosieguo più semplicemente chiamato "Comune";

B) il Sig. Roberto Tondinelli, nato a Roma il 9 settembre 1957, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio Marina di San Nicola - C.F. 83002710586 - con sede in Ladispoli, Marina di San Nicola, Via della Luna n. 1/A - nel prosieguo più semplicemente chiamato "Consorzio".

Premesso:

che, con deliberazione n. 26 del 21 aprile 2016, il Consiglio Comunale di Ladispoli, ha dato atto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano di Lottizzazione di Marina di San Nicola e dalle convenzioni urbanistiche di lottizzazione rep. n. 36/1967 e n. 5/1976 sono state completa-





mente realizzate;

che dal punto di vista urbanistico tutte le concessioni edilizie e tutti i permessi

di costruire sono stati regolarmente rilasciati e che non esistono altri lotti edifi-

cabili liberi; che la convenzione rep. n. 36/1967 e la convenzione rep. n.

5/1976, dal punto di vista urbanistico edilizio, hanno esplicitato i loro effetti;

che con atto d'obbligo sottoscritto in data 9 aprile 2009 dal Presidente del Con-

sorzio Marina di San Nicola innanzi al Notaio Armati, rep. 50353, racc.

10943, il medesimo si impegnava a cedere in proprietà al Comune di Ladispoli

l'edificio adibito a sede consortile realizzato su area di proprietà comunale;

che con nota prot. 7499 del 28 febbraio 2013 il Comune invitò il Consorzio a

cedere gratuitamente al Comune di Ladispoli le opere di urbanizzazione pri-

maria e secondaria realizzate sul territorio di Marina di San Nicola;

che attualmente il Consorzio Marina di San Nicola è autorizzato a provvedere

direttamente ed a proprie spese, alla gestione e alla manutenzione ordinaria e

straordinaria delle ridette opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Richiamata:

la deliberazione n. 71 del 15/12/2016 con la quale il Consiglio Comunale sta-

bilì di approvare i documenti concernenti la ripianificazione urbanistica di

aree ad uso pubblico del comparto "Marina di San Nicola", le tavole urbanisti-

che aggiornate a seguito delle verifiche operate sul territorio ed delle dispo-

sizioni emanate dalla Sovrintendenza regionale, il quadro delle nuove opere

pubbliche da realizzare a cura e spese del Consorzio e della loro manutenzione


e gestione diretta;

Visto che, con la stessa deliberazione, venne approvato lo schema della nuova

convenzione prevedendo che il Consorzio Marina di San Nicola, a partire dal-


la data di sottoscrizione e per tutta la durata della nuova convenzione, provvedesse alla gestione diretta e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate (rete viaria principale, secondaria e loro pertinenze, aree verdi pubbliche, impianto elettrico, sede consortile e pertinenze), l'assunzione da parte del Comune di un onere economico da concedere al Consorzio quale contributo annuale per complessivi €125.000,00, (di cui € 30.000,00 per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, € 35.000,00 per la manutenzione ordinaria delle strade, piazze ed aree pubbliche, € 35.000,00 per la manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali ed € 25.000,00 per la manutenzione e sistemazione delle strade private aperte al pubblico transito), prevedendo per il primo anno di applicazione che il contributo sarebbe stato erogato in dodicesimi in base al periodo di effettiva gestione da parte del Consorzio a partire dalla presa in carico dal Comune, l'assunzione da parte del Comune dell'onere della manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate sul territorio di Marina di San Nicola e del pagamento delle utenze e dell'energia elettrica per l'illuminazione delle strade principali di proprietà del Comune;

Visto che, con la ridetta deliberazione n. 71/2016, il Consiglio Comunale aveva previsto che tutte le opere di urbanizzazione già realizzate sarebbero passate in proprietà al Comune entro il 30/4/2017, riconoscendo la momentanea gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse in capo al Consorzio Marina di San Nicola e che al Consorzio venisse riconosciuta, per tutta la durata della convenzione, la gestione diretta delle stesse (strade, verde pubblico, impianto elettrico, sede consortile).



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dato atto che la convenzione rep. n.4644/2017 non ha avuto attuazione e che il Consorzio Marina di San Nicola, nel frattempo, ha adito il Tribunale Civile di Civitavecchia al fine di veder condannata l'Amministrazione Comunale al pagamento di diverse somme di denaro a titolo di servizi effettuati e migliorie apportate alle ridette opere di urbanizzazione, si ritiene opportuno e doveroso rideterminare i termini e le modalità di una nuova convenzione di gestione, in considerazione delle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale e della necessità di chiudere ogni pendenza giurisdizionale tra le parti.

Considerato che con deliberazione consiliare n. 67 del 05.12.2017 "Approvazione nuova convenzione tra comune di Ladispoli e Consorzio Marina di San Nicola disciplinante la gestione delle aree ad uso pubblico della frazione "Marina di San Nicola" è stato approvato il nuovo schema di convenzione, sottoscritta dalle parti in data 20/12/2017;

Considerato che con deliberazione consiliare n. 62 del 20.12.2018 si è provveduto a modificare l'art. 3 dello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 67/2017;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stabilisce quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto:

- 1) l'affidamento della gestione diretta e della manutenzione delle aree di verde pubblico urbano di Marina di San Nicola, inclusa la potatura delle alberature;
- 2) l'affidamento della gestione diretta e della manutenzione dell'immobile comunale sito in Via della Luna n. 1/A e delle relative pertinenze;

3) l'affidamento della gestione diretta e della manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;

4) l'affidamento della gestione diretta e della manutenzione ordinaria di strade, piazze, aree pubbliche e relative pertinenze site nel comprensorio di Marina di San Nicola;ù

5) la corresponsione da parte del Comune di Ladispoli, ai sensi dell'art. 189 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96, di incentivi di natura economica a favore del Consorzio Marina di San Nicola.



Handwritten signature

ARTICOLO 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2040.

ARTICOLO 3

GESTIONE E MANUTENZIONE

Il Comune di Ladispoli assumerà su di sé, dal momento del trasferimento in proprietà di ciascuna delle opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione:

A) la loro manutenzione straordinaria;

B) il pagamento delle utenze dell'energia elettrica per l'illuminazione delle strade principali e secondarie. Durante la fase di collaudo e trasferimento in proprietà al Comune di Ladispoli dell'impianto di pubblica illuminazione, il pagamento delle utenze dell'energia elettrica per l'illuminazione delle strade principali e secondarie sarà effettuato dal Con-

Handwritten signature



sorzio Marina di San Nicola e rimborsato a consuntivo dal Comune di

Ladispoli, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018;

C) il costo di smaltimento del verde proveniente esclusivamente dal comprensorio Marina di San Nicola.

Il Consorzio, viceversa, si impegna e si obbliga, per tutta la durata della presente convenzione, a effettuare:

A) la gestione diretta e la manutenzione ordinaria delle aree di verde pubblico urbano del comprensorio, inclusa la potatura delle alberature;

B) la gestione diretta e la manutenzione ordinaria dell'immobile comunale sito in Via della Luna n. 1/A e delle relative pertinenze. Le utenze di energia elettrica, acqua, telefonia, ecc. saranno a carico del Consorzio. All'interno dei locali il Consorzio potrà svolgere le attività legate alla gestione delle attività connesse alla presente convenzione, con il divieto di cederne l'uso a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comune, espressa attraverso apposita deliberazione di Giunta Comunale;

C) la gestione diretta e la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica;

D) la gestione diretta e la manutenzione ordinaria di strade, piazze e aree pubbliche tra le quali: il cavalcavia, il cavalca-ferrovia, la rete viaria primaria e secondaria e relative pertinenze.

Il Consorzio si assume inoltre la diretta responsabilità dei danni eventualmente arrecati ai beni di proprietà comunale durante il periodo di affidamento e nei limiti previsti dall'art. 2051 del c.c..

ARTICOLO 4

CONTRIBUTO ECONOMICO



Il Comune di Ladispoli, a fronte della gestione e della manutenzione delle aree di verde pubblico urbano del comprensorio Marina di San Nicola, la cui esecuzione dovrà essere costantemente monitorata e verificata dagli uffici comunali competenti, provvederà, a partire dall'anno 2018 e per tutta la durata della presente convenzione, all'erogazione a favore del Consorzio di Marina di San Nicola di un incentivo di natura economica pari a complessivi € 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, fino al termine della presente convenzione.

Per la gestione e manutenzione dell'immobile comunale di Via della Luna n. 1/A e delle relative pertinenze, per la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica e la manutenzione ordinaria di strade, piazze, aree pubbliche e relative pertinenze, al Consorzio Marina di San Nicola non verrà riconosciuto alcun contributo.

ARTICOLO 5

RISOLUZIONE E RECESSO

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere la presente convenzione in caso di gravi ed accertati inadempimenti rispetto agli obblighi di custodia e diligenza, previsti in linea generale dagli artt. 1176 e segg. del codice civile e a quelli disciplinati dal presente atto, che si verifichino nel corso di durata della stessa, previa contestazione scritta da effettuarsi 90 giorni prima, ovvero nelle ipotesi di inosservanza delle direttive dell'Amministrazione Comunale in sede di esecuzione della presente convenzione.

La risoluzione della presente convenzione, che potrà verificarsi anche a causa del mancato trasferimento in proprietà delle opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione (trasferimento che si perfezionerà a seguito di op-



portuno collaudo) con contestuale immediata revoca dell'erogazione del contributo economico di cui all'art. 4, verrà formalizzata con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione, salvi i diritti e le facoltà riservate dall'atto all'Amministrazione Comunale.

Trovano altresì applicazione per la risoluzione ed il recesso dalla presente convenzione, in quanto compatibili ed applicabili alla presente fattispecie, le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del decreto legislativo 50/2016.

ARTICOLO 6

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Consorzio e l'Amministrazione Comunale danno reciprocamente il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati forniti, al fine dell'esecuzione del presente accordo; danno altresì atto di essere informati circa le finalità del suddetto trattamento nonché dei diritti sanciti dal Regolamento UE 679/2016 a tutela della riservatezza dei propri dati personali

ARTICOLO 7

LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana; per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o applicazione del contenuto della presente convenzione, ogni decisione viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre componenti di cui uno nominato dal Comune, uno nominato dal Consorzio ed uno, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione sostituisce integralmente il contenuto della convenzione rep. n. 36/1967, della convenzione rep. n. 5/1976 e della convenzione rep. n. 4644/ 2017.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Consorzio Marina di San Nicola rinuncia, ed il Comune di Ladispoli accetta, alla prosecuzione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia, R.G. 2045/2017 che deve – a tutti gli effetti – essere abbandonato con rinuncia ad ogni azione, ragione e pretesa, anche di natura risarcitoria, connesse non solo all'introdotta lite, ma a tutti i contenziosi, di ogni genere, intercorsi e intercorrenti tra il Consorzio Marina di San Nicola ed il Comune di Ladispoli.


La presente convenzione viene letta, approvata e sottoscritta dalle parti.

Gli oneri per la sua registrazione sono posti a carico del Comune di Ladispoli

Per il Comune di Ladispoli

Per il Consorzio Marina di San Nicola

Il Sindaco



Il Presidente



Il Segretario Generale

